

**TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA**  
**Sezione**  
**Fallimentare**  
**GIUDICE**  
**DELEGATO DOTT.**  
**GIUSEPPE BIANCHI**  
**PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA**  
**CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO-**  
**PIANO DEL CUNSUMATORE PROPOSTA**  
**DA**

Sig. [REDACTED]  
**Avv. A. Casalina- Avv. M. Montaruli-**  
**Avv. B. Aureli Ex [REDACTED]**  
**O.C.C. Dott. Marco**

**Manovelli Relazione ai sensi**

**della L. 27-1-2012, n. 3**

Il sottoscritto Dott. Marco Manovelli, Curatore fallimentare iscritto presso l'Albo C.T.U. dell'Ecc.mo Tribunale di Civitavecchia, in data [REDACTED] veniva nominato nella procedura in epigrafe in dal Tribunale di Civitavecchia - Volontaria Giurisdizione, Giudice D.ssa Stefania Ciani (Allegato n.1).

In data [REDACTED] prendeva contezza dell'incarico presso la Cancelleria della Volontaria giurisdizione con contestuale accettazione dello stesso (Allegato n.1) .

**Narrazione della vicenda**

In data [REDACTED], gli Avvocati Beatrice Aureli -Avv. Agnese Casalaina in qualità di procuratori legali del Sig. [REDACTED] C.F. [REDACTED], residente in [REDACTED], Via [REDACTED], proponevano istanza presso il Tribunale di Civitavecchia, volta alla nomina del professionista ex art.15 legge 27 gennaio 2012 n.3 - Composizione della crisi e sovraindebitamento (Allegato n.4).

Nell'istanza veniva rappresentato che:

- il Sig. ██████████ versa in situazione di sovraindebitamento così come definita nell'art. 6 della l. 3/2012;
- la detta situazione ha determinato l'intenzione da parte del Sig. ████████ di avvalersi delle prerogative previste dalla l. 3/2012 chiedendo che un professionista nominato dal Tribunale svolga compiti e funzioni agli organi di composizione della crisi.

## **Audizione delle parte dal parte del professionista nominato**

In data [REDACTED] lo scrivente depositava e otteneva autorizzazione da parte del G.D. D.ssa Ciani affinché il professionista nominato potesse accedere a dati e notizie pubbliche e private ai fini del compito da svolgere (Allegato n.5)

In data [REDACTED] lo scrivente convocava il Sig. [REDACTED] per il giorno [REDACTED] (Allegato n.5) .

In tale convocazione invitava a produrre una relazione dettagliata ed i relativi allegati onde esporre la proposta per la composizione della crisi da indebitamento e i relativi documenti a corredo della proposta.

Stante la novità dell'istituto, si precisava che la proposta ed il piano che costituiscono il "piano del consumatore" devono esporre i seguenti elementi, di caso in caso, pena la inammissibilità o la improcedibilità della domanda:

(art.7, comma 1, primo periodo) il pagamento integrale dei crediti impignorabili ex art.545 C.p.C. (art.7, comma 1, primo periodo) le scadenze di pagamento dei crediti

(art.7, comma 1, primo periodo) modalità di pagamento (art.7, comma 1, primo periodo) eventuali garanzie

(art.7, comma 1, primo periodo) modalità di eventuale liquidazione

(art.7, comma 1, terzo periodo) solo dilazione dei pagamenti tributi UE (IVA e ritenute) (art.7, comma 1, terzo periodo) affidamento patrimonio ad un gestore

(art.8, comma 2) sottoscrizione di terzi a garanzia

(art.8, comma 4) moratoria sino a massimo 1 anno dall'omologa per i creditori privilegiati (art.9, comma 1) deposito ricorso presso agenzie fiscali, anche locali

(art.9, comma 2) elenco creditori con indicazione dei crediti (e prelazioni) (art.9, comma 2) elenco beni

(art.9, comma 2) elenco atti dispositivi degli  
ultimi 5 anni (art.9, comma 2) dichiarazione  
dei redditi ultimi 3 anni (art.9, comma 2)  
elenco spese correnti di sostentamento  
(art.9, comma 2) composizione del nucleo  
famigliare (art.9, comma 2) certificato di  
stato di famiglia

Informava che il professionista delegato dovrà essere messo in condizione di redigere una relazione particolareggiata che tenga conto dei seguenti elementi:

a) Cause indebitamento b) Diligenza spiegata nell'assumere obbligazioni c) Esposizione delle ragioni dell'incapacità di adempiere alle obbligazioni d) Resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi 5 anni e) Atti impugnati dai creditori f) Giudizio su completezza e attendibilità della documentazione g) Giudizio sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

Faceva presente altresì che solo dopo aver ricevuto la documentazione di cui sopra , il professionista delegato potrà asseverare la proposta, depositarla e potrà essere fissata dal Giudice l'udienza ex art.12-bis.

## **Audizione del debitore**

In data [REDACTED] il Sig. [REDACTED] accompagnato dall' Avvocato Agnese Casalaina erano presenti all'incontro convocato.

Di tale, di cui veniva redatto processo verbale (Allegato n. 7), è importante riportare quanto segue, si cita testualmente:

*"L'anno [REDACTED] del mese di [REDACTED] alle ore 17.00 presso lo studio dello scrivente professionista nominato per la procedura in epigrafe è presente l'Avv. Agnese Casalaina e il Sig. [REDACTED].*

*L'Avv. Casalaina rappresenta che la causa principale del sovraindebitamento è stata la separazione dalla coniuge Sig.a [REDACTED] risalente all'anno 2011 ancorché in fase di formalizzazione;*

*il legale conferma che il Sig. [REDACTED] si trova nelle condizioni previste dalla legge per l'accesso alla procedura, rappresenta che è in corso la predisposizione della proposta da parte del proprio rappresentato, che non ci sono stati atti dispositivi negli ultimi 5 anni e tal fine consegna intanto la seguente documentazione con riserva di produzione ulteriore:*

- 1. Estratti di ruolo Equitalia gerit aggiornati al [REDACTED];*
- 2. Documentazione anagrafica (certificato stato famiglia e residenza, copia patente guida);*
- 3. Dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni;*
- 4. Copia contratto di locazione;*
- 5. Contratto di finanziamento Banca di Sassari;*
- 6. Cessione del quinto a favore di Spefin Spa;*
- 7. Prestito Compass;*
- 8. Compass carta di credito;*
- 9. Contratto Agos ducato;*

10. *Agos carta di credito;*

11. Estratto conto corrente n. [REDACTED];
12. Bozza atto di separazione dalla Sig.ra [REDACTED]

L'Avv. Casalaina rappresenta che il patrimonio del Sig. [REDACTED] è rappresentato esclusivamente da una autovettura Fiat multipla targata [REDACTED] e da una Fiat Panda targata [REDACTED] uno scooter intestati allo stesso Sig. [REDACTED] ma in uso esclusiva del suocero Sig. [REDACTED]"

## **II PIANO DEL CONSUMATORE PRESENTATO**

In data [REDACTED] venivano presentate due bozze del ricorso che sulla base delle considerazioni dello scrivente e sulla integrazione della documentazione richieste trovavano esplicita ripresentazione inviata allo scrivente in data [REDACTED] (Allegato n.8) nel Piano del Consumatore che si riporta integralmente qui di seguito per importanza ed esaustività espositiva:

### **PIANO DEL CONSUMATORE**

#### **AI SENSI DELL'ART.7, COMMA 1, LEGGE N.3/2012**

*Nell'interesse del*

**Signor** [REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED], C.F. [REDACTED], elettivamente domiciliato in [REDACTED] Via [REDACTED] presso e nello studio dell'Avv. Mara Montaruli, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Beatrice Aureli (CF: RLABRC69L66H501W-  
PEC: [beatriceaureli@ordineavvocatiroma.org](mailto:beatriceaureli@ordineavvocatiroma.org))  
Agnese Casalaina, entrambe del Foro di Roma (C.F. CSLGNS78E55H501N - PEC: agnesecasalaina@ordineavvocatiroma.org), giusta delega in calce al presente atto, le quali dichiarano, fin da ora, di volere ricevere le comunicazioni e gli avvisi di cancelleria, ai sensi di legge, al

seguinte numero di fax: [REDACTED], ovvero ai summenzionati indirizzi di posta elettronica certificata.

**PREMESSO CHE**

**1)** sussiste, nella fattispecie in esame, il requisito di cui all'art. 6, comma 1, L.3/12, essendo l'istante "*Consumatore*" pertanto non soggetto né assoggettabile ad altre procedure concorsuali e vigenti, previste dall'art. 1 R.D., 16 marzo 1942, n. 267;



- 2)** sussiste altresì, come verrà ampiamente esposto nel prosieguo del presente ricorso, il requisito oggettivo di cui all'art. 6, comma 2, lettera a) L.3/12, in quanto il ricorrente, si trova in una situazione di sovraindebitamento, intesa quale *situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile* che, di fatto, non rende possibile al medesimo adempiere alle obbligazioni stesse, secondo le scadenze originariamente pattuite;
- 3)** in ogni caso, l'art. 7, comma 1 bis, L. 3/12, prevede espressamente che *“Fermo il diritto di proporre ai creditori un accordo ai sensi del comma 1, il consumatore in stato di sovraindebitamento può proporre, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del Tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un piano contenente le previsioni di cui al comma 1”*
- 4)** il ricorrente non ha fatto ricorso, nei cinque anni antecedenti la presente domanda, ad alcuno dei procedimenti di cui alla L. 3/12 né ha subito uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14 bis della medesima legge;
- 5)** il ricorrente medesimo ha inoltre, sempre conformemente al ridetto dettato normativo, presentato istanza ai sensi dell'art. 15, comma 9 della citata L. 3/12, al fine di ottenere la nomina di professionista che svolga i compiti e le funzioni attribuiti agli organi di composizione della crisi, così da poter usufruire delle procedure previste dalla summenzionata normativa **(doc 1)**;
- 6)** all'esito di tale istanza, (██████████) il Giudice ha nominato quale Organismo di Composizione della Crisi il Dottor Marco Manovelli, che ha accettato l'incarico conferito **(doc. 2)**;

7) la scrivente difesa ha quindi chiesto al suddetto Professionista la redazione della relazione particolareggiata, ai sensi dell'art 9 comma 3 bis, L.3/12, contenente:

a) l'indicazione della cause del sovraindebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) il resoconto sulla solvibilità del ricorrente negli ultimi cinque anni;

d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

e)il giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

**8)** il Dottor Manovelliha pertanto provveduto a redigere la relazione particolareggiata che si allega ed a cui ci si riporta integralmente(**doc 3**);

Tutto ciò premesso l'istante

### **CHIEDE**

**di essere ammesso alla procedura “piano del consumatore” a norma degli articoli 9 e s.s. della L. 3/12, secondo la proposta di cui al prosieguo del presente atto, corredata dalla relazione particolareggiata dell'Organismo di Composizione della Crisi, Dottor Marco Manovelli.**

In particolare, al fine di dare al Giudicante una visione complessiva della vicenda che occupa, si espone quanto in appresso.

### ***STORIA DEL RICORRENTE***

Il Signor ██████████ ha contratto matrimonio con la Signora ██████████ nell'anno ██████ e dall'unione sono nati due figli, ad oggi, entrambi a carico, segnatamente uno minorenni e l'altra, appena diciannovenne, non è ancora economicamente autosufficiente. Il ricorrente si è legalmente separato consensualmente dalla coniuge nell'anno ██████ e l'omologa della separazione prevede che il Signor ██████ versi un mantenimento di € 100,00 mensili in favore della moglie e di € 300,00 mensili per i due figli (€ 150,00 a figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie. Inoltre, nel medesimo provvedimento, è stato posto a carico del

Signor [REDACTED] il canone di locazione della casa coniugale, pari ad € 450,00 mensili, assegnata alla moglie che vi abita unitamente ai figli. Alla luce della separazione della omologa, il ricorrente deve dunque affrontare un esborso mensile pari ad € 850,00 (euro ottocentocinquanta/00), oltre al 50% delle spese straordinarie.

Il Signor [REDACTED] è assunto come pubblico dipendente presso [REDACTED] [REDACTED] ed ha uno stipendio mensile netto di circa € 2.100,00 (duemilacentocinque/00).

Ai fini del presente ricorso, oltre alla storia personale e familiare, occorre rilevare anche la cronistoria lavorativa del ricorrente.

In particolare, sino all'anno 2012, il ricorrente ha prestato servizio presso [REDACTED]. Nell'estate 2012 è stato trasferito per motivi di servizio presso [REDACTED], località presso la quale ha potuto usufruire anche di un immobile di servizio, dove ha coabitato unitamente al proprio nucleo familiare.

Sempre nell'anno 2013, ha avuto luogo un nuovo trasferimento del ricorrente presso [REDACTED] e, vista la vicinanza dei luoghi, il Signor [REDACTED] unitamente alla moglie ed ai figli è ritornato a vivere in [REDACTED], anche per cercare di dare una certa continuità alla vita sociale e scolastica dei figli medesimi, locando una nuova abitazione, che in parte ha dovuto arredare ed affrontando così delle nuove spese.

A seguito dei suddetti trasferimenti sono subentrati sia problemi di natura finanziaria, come dettagliatamente nel prosieguo del presente atto sia, purtroppo, problematiche di natura personale: infatti, proprio a partire dal 2014, il rapporto tra il ricorrente e la moglie, già in crisi, si è irreparabilmente deteriorato ed i coniugi, di poi e come suddetto hanno deciso di separarsi legalmente.

Nel 2015, a seguito della separazione, il debitore si è trasferito a vivere in [REDACTED], non potendosi permettere neppure l'affitto di una propria abitazione.

### ***CAUSE SOVRAINDEBITAMENTO***

L'odierno ricorrente, ha contratto una serie di debiti personali per motivi di consumo, per una somma complessiva pari, ad oggi, ad € 83.800,00 circa: a fronte di tali debiti/finanziamenti assunti il

Signor ██████ è obbligato alla corresponsione di rate pari ad circa € 1.400,00 mensili.

Appare peraltro di particolare importanza dettagliare anche come tali debiti si siano costruiti nel tempo: segnatamente i primi prestiti personali, risalenti già diversi anni addietro, erano stati richiesti al fine di normali esigenze di consumatore quali, a titolo esemplificativo, acquisto di una autovettura per la famiglia o di mobilia per l'arredo dell'abitazione.

Sino all'anno 2013, ad ogni buon conto, il ricorrente ha onorato senza problemi il pagamento dei prestiti assunti che incidavano sul reddito per circa il 40%, mentre successivamente, nel maggio 2013, ha richiesto (ed ottenuto) un nuovo finanziamento dalla Compass Spa che prevedeva il pagamento di una rata mensile di € 225,00 e, nello stesso periodo, ha attivato una carta *revolving* con rata mensile di € 210,00. Questi nuovi debiti, unitamente a quelli contratti con Agos che prevedeva il pagamento di una rata mensile di € 220,00, oltre € 100,00 di correlata carta revolving in vista del trasferimento presso [REDACTED] avvenuto nel settembre del 2013 e che ha comportato la locazione e l'arredamento, seppur parziale, di una nuova unità abitativa, uniti al pagamento del canone di locazione di € 450,00, che in precedenza quando era presso [REDACTED], non doveva sostenere utilizzando l'immobile di servizio, hanno comportato i primi ritardi di pagamento nelle rate dei finanziamenti.

La gestione del debito si è completamente e irrimediabilmente deteriorata a seguito dei problemi coniugali: infatti, la nuova situazione, che vede il ricorrente obbligato al versamento dell'importo complessivo di € 850,00, oltre il 50% delle spese extra, come precedentemente dettagliato, ha reso insostenibile il debito.

### ***SITUAZIONE DEBITORIA***

L'ammontare dei debiti complessivi maturati alla data del deposito del presente ricorso è pari a circa € 83.800,00, come meglio dettagliati nell'allegato elenco, **(doc. 4)**, nonché indicati nella relazione particolareggiata, cui si rimanda integralmente.

### ***SITUAZIONE PATRIMONIALE***

Il patrimonio del debitore è costituito da beni mobili, meglio dettagliati nell'elenco patrimoniale **(doc.5)** allegato alla presente, per un valore complessivo stimabile in circa 4.500,00 euro.

L'esponente non ha proprietà immobiliari, nè disponibilità liquide.



## ***MERITEVOLEZZA DELL'ISTANTE***

In ordine al requisito della c.d. meritevolezza, richiesto dalla legge ai fini della omologazione del Piano del Consumatore e, segnatamente, circa l'ulteriore controllo attribuito al Giudice che *“quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, omologa il piano”* ai sensi dell'articolo 12 bis l.3/12, si rileva quanto in appresso.

Dalla narrativa del presente ricorso e dalla documentazione prodotta, emerge chiaramente come il sovraindebitamento sia stato determinato da una serie di concause che hanno provocato il dissesto economico, prima tra tutte, la separazione personale dalla coniuge che ha comportato -di fatto- l'insostenibilità delle obbligazioni assunte, già comunque piuttosto onerose per il ricorrente, che con notevoli sforzi, ha sempre puntualmente onorato i propri debiti.

Si ritiene inoltre che l'accesso al credito in concomitanza con l'ultimo trasferimento lavorativo, risalente al 2013, del Signor ■■■■ e della famiglia nell'abitazione di ■■■■, sia stato diligentemente assunto in quanto, in detto periodo non vi era alcun dissidio tra i coniugi, ed il Signor ■■■■ ha deciso di accedere a tale ulteriore finanziamento anche per locare e arredare la nuova casa familiare, con la consapevolezza che, seppure con qualche sacrificio, sarebbe stato in grado di onorare anche tale debito.

Del pari, può agevolmente dirsi che i debiti antecedenti al 2013, contratti per acquisto dell'autovettura e per consumo in generale, siano stati assunti con diligenza e con certezza di poterli onorare.

Da quanto sopra esposto, emerge come la separazione dalla coniuge abbia rappresentato la causa scatenante, imprevista ed imprevedibile, che ha condotto alla situazione di *perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile del ricorrente che determina la rilevante difficoltà ovvero la definitiva incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni*, ovvero al sovraindebitamento.

La giurisprudenza sul tema, espressasi in materia di fallimento e procedure concorsuali e, quindi, applicabile per analogia alla procedura che occupa, ha più volte sottolineato come “la verifica in ordine al requisito della meritevolezza posto dall’art 181 n. 4, legge fall., postula una valutazione delle cause del dissesto e della condotta del debitore, la quale, in assenza di ulteriore precisazione, deve essere esaminata nell’ottica di un apprezzamento positivo della sua correttezza non tanto morale, quanto professionale, che non può essere esclusa neppure quando si riscontrino errori di gestione o comportamenti non immuni da critiche” (in tal senso *ex multis* Cass. Civ. sez. I, 10/02/2006 n. 2972).

Del resto non può sottacersi che, in generale la persona fisica/consumatore che si è rivolta all’Istituto di credito o alla Società Finanziaria per l’ottenimento di un prestito è solitamente (e come nel caso di specie) un soggetto che non ha competenza in materia bancaria/finanziaria, ma anzi, un soggetto che, al fine di ottenere una somma di denaro produce una serie di documenti attestanti redditi e patrimonio, nonché la presenza di altri debiti che gravano sugli stessi, che verranno valutati da un soggetto (l’Istituto di Credito) che riveste la qualifica di professionista e che, proprio per le competenze di cui dispone, è in grado di valutare se il richiedente sia o meno in grado di sostenere l’obbligazione da assumere e, solo, dopo una tale verifica eroga il prestito/finanziamento richiesto.

Alla luce di tale ulteriore considerazione è necessario valutare, ai fini della meritevolezza dell’istante, anche il comportamento dei creditori ed in particolare di quelli che hanno erogato i prestiti più

recenti ed escludere così che in fase di richiesta del nuovo prestito si possa anche astrattamente configurare un comportamento poco diligente del Signor ██████ che, di fatto, si è affidato al giudizio di un professionista in materia che ha (o avrebbe dovuto), per poter approvare la richiesta di finanziamento, valutato *ab origine*, la sostenibilità del debito: trattasi, in buona sostanza di una **negligente valutazione del**

**c.d. merito creditizio** da parte dell'Ente Finanziatore.

In particolare, nella fattispecie in esame, si ravvisa una ipotesi di mancato **responsible lending** dell'Istituto Finanziatore che, come noto, si può però rinvenire nell'art. 124 bis del TUB, che così dispone: *“prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il*

*merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente*". L'articolo in parole riferisce esplicitamente la doverosità al compimento dell'attività di valutazione del c.d. merito creditizio del soggetto che richiede il prestito.

La funzione minima ed essenziale della valutazione del merito creditizio, ad avviso delle scriventi, va individuata nel suo essere la base su cui poggia una rappresentazione accurata (da parte del finanziatore) delle caratteristiche del finanziamento e degli specifici effetti pregiudizievoli che un'assunzione non sufficientemente meditata potrebbe produrre sul patrimonio del (futuro) debitore. Detta valutazione, è una operazione che si svolge in una fase precontrattuale comunque governata dalla regola generale della buona fede, prima ancora che dalla normativa di settore pertanto se è vero che il finanziatore non è "obbligato" ad astenersi dal concedere prestiti in caso di precarie condizioni economiche del richiedente, è altrettanto vero non ha neppure libertà assoluta di erogare finanziamenti anche a soggetti immeritevoli.

Secondo questa interpretazione, si scorgono con chiarezza i tratti distintivi di una

**responsabilità precontrattuale per violazione dell'affidamento incolpevole pertanto**, qualora il debitore provi di aver confidato nella sostenibilità del finanziamento erogato - proprio perché erogato, e quindi supposto "intrinsecamente" sostenibile in rapporto al suo merito di credito valutato dal finanziatore - e di avere invece ricevuto un prestito che era

insostenibile già al momento della conclusione del contratto e che tale insostenibilità poteva essere riscontrata dal creditore alla luce delle informazioni in suo possesso o che avrebbe dovuto acquisire secondo la diligenza professionale, la via del rimedio risarcitorio è percorribile.

Per certo, alla luce di tutte le superiori considerazioni, si ritiene sussistente il requisito della meritevolezza in capo al ricorrente.

## **PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORE**

Considerato tutto quanto sopra esposto, il ricorrente intende proporre ai propri creditori un “piano del consumatore ” a norma degli articoli 7 e s.s. della L. 3/2012, secondo le seguenti scadenze e modalità.

In particolare, la proposta di Piano del Consumatore prevede che:

**-il debitore versi a favore della procedura un importo mensile del reddito**

**derivante dal proprio lavoro a tempo indeterminato presso**

**Tale quota sarà pari ad € 450,00 mensili per i successivi 78 mesi dalla data di omologa del presente piano, per un complessivo di euro 35.100,00;**

Tali importi verranno così destinati:

- Quanto ad euro [REDACTED] (diecimilatrecento/00) verranno destinati alla completa soddisfazione della classe dei **creditori in prededuzione**, entro la ventitreesima mensilità dalla omologa del piano. Tali crediti si dettano qui di seguito nella remunerazione :
  - o Prioritariamente e fino a concorrenza delle spese di giustizia per euro [REDACTED] comprensivi di oneri e spese al Dott. Marco Manovelli, Organismo di Composizione della Crisi;

successivamente, in proporzione al debito e fino a totale concorrenza dello stesso per le altre spese in prededuzione:

- o Per euro [REDACTED] comprensivi di oneri e spese Piano Debiti S.r.l., consulente di parte che ha seguito la redazione del presente piano e le attività connesse allo stesso, ivi compresa la raccolta e lo studio della documentazione sottesa alla elaborazione;
- o Per euro [REDACTED] comprensivi di oneri e spese alle scriventi procuratrici, Avv.ti Beatrice Aureli e Agnese Casalaina.



- o Per euro [REDACTED] comprensivi degli oneri accessori, all'Avv. Mara Montaruli, quali costi di domiciliazione.
- Quanto ad euro 1.500,00 (millecinquecento/00) verranno destinati alla completa soddisfazione della classe di **creditori privilegiati** ed in particolare di Equitalia Gerit Spa;
- Quanto a euro 23.300,00 (ventitremilatrecento/00) comprensiva di interessi legali calcolati forfettariamente, equamente, ovvero in proporzione al credito, tra gli appartenenti alla classe dei **creditori chirografi**, a partire dal ventitreesimo mese dall'omologa del piano fino al settantantottesimo mese. Tale somma rappresenta indicativamente una soddisfazione pari a circa il 26,5%, nell'arco di poco più di anni sei, a partire dall'omologa del piano.

### ***SOSTENIBILITA' DELLA PROPOSTA***

Si rimanda alle considerazioni espresse dal nominato OCC, rimarcando che i redditi futuri messi a disposizione della procedura provengono da assunzione a tempo indeterminato presso [REDACTED]

### ***ALTERNATIVA LIQUIDATORIA***

Considerato che l'alternativa liquidatoria relativa la patrimonio disponibile è di circa euro 4.500,00 e che primo nel grado di privilegio sono da considerarsi le spese di procedura, prima tra tutti quelle del nominato OCC, che assorbono interamente tale importo.

## ***ALTRE CONSIDERAZIONI***

Al fine di validare l'adeguatezza del piano proposto si dichiara che non sono presenti crediti impignorabili e che tra i debiti aventi natura fiscale non sono presenti debiti per IVA o Ritenute d'acconto.

Tutto ciò essenzialmente premesso e considerato, il ricorrente, come sopra rappresentato difeso ed elettivamente domiciliato

## **RICORRE**

All'On.le Tribunale di Civitavecchia affinché:

ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla L. 3/2012, svolte comunque le formalità di rito, Voglia ammettere il Signor [REDACTED], alla procedura di piano del consumatore e conseguentemente fissi con decreto l'udienza *ex art* 10 comma 1 L.3/12 e disponga, *ex multis*, oltre alla comunicazione della proposta allegata e del pedissequo decreto, che sino al momento in cui il provvedimento di omologa diventi definitivo, non possano essere intraprese e/o proseguite azioni esecutive individuali da parte dei creditori aventi titoli o cause anteriori.

Disponga altresì la sospensione delle procedure esecutive in essere e/o per cui è già stata disposta l'assegnazione del compendio pignorato e non ancora interamente saldato.

Dichiari infine la sospensione della decorrenza degli interessi legali e/o convenzionali, nonché la sospensione delle trattenute sullo stipendio derivanti da cessioni del quinto dello stipendio, quanto meno nella quota parte di interessi della rata mensile.

In via istruttoria, si allega la documentazione di cui all'art. 9 commi 2 e 3 bis, l.3/12, nonché quelli di cui alla precedente narrativa e segnatamente:

1. Copia istanza *ex art* 15, comma 9, l. 3/12;
2. Copia provvedimento nomina OCC;
3. Relazione particolareggiata OCC, Dottor Marco Manovelli e relativi allegati;

4. Elenco creditori con l'indicazione delle somme dovute;
5. Elenco dei beni del ricorrente;
6. Elenco atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni/dichiarazione assenza;
7. Dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
8. Certificato di stato di famiglia e dichiarazione composizione nucleo familiare;
9. Elenco spese necessarie al sostentamento del ricorrente e tabella censimento Istat.

Con espressa riserva di apportare modifiche e/o integrazioni alla proposta di accordo, entro il termine di cui all'art. 9 comma 3-ter L.3/12, che il Giudice riterrà di voler eventualmente concedere.

## **RELAZIONE DI ATTESTAZIONE**

Il sottoscritto Dott. Marco

Manovelli, premesso che:

- che la Legge del 27 gennaio 2012, n. 3 consente al debitore di presentare al Tribunale competente un piano del consumatore per la ristrutturazione dei debiti;

- che il signor [REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED], C.F. [REDACTED], residente in [REDACTED], Via [REDACTED], ha deciso di proporre un "piano del consumatore" (art. 12-bis, co.1 e 2, legge n.3/2012) al fine di soddisfare i creditori, piano che va relazionato sul versante dell'attuabilità;

- che i debiti complessivi secondo il piano presentato e la documentazione probante ammontano a Euro 82.800,00 (ottantaduemilaottocento/00) ;

- che il sig. [REDACTED] dipendente presso [REDACTED] percepisce un reddito mensile netto pari a Euro 2.100,00 ;

- che il Sig. [REDACTED], separato legalmente e con due figli a carico, ha rappresentato plausibilmente che le spese dallo stesso sostenute mensilmente sono così rappresentate:

1) 300,00 Euro per spese di mantenimento dei due figli ;

2)100,00 Euro per spese di mantenimento della ex moglie;

3)450,00 Euro per spese relative al canone di locazione della casa coniugale;

4)695,42 Euro parametro ISTAT soglia povertà 1

componente TOTALE EURO 1.645,42 (Allegato n.4

faldone - Piano presentato)

- che i creditori del debitore, per un totale di € 87.785,11, così come comunicato dal signor [REDACTED], mediante esibizione dei documenti elencati nel prosieguo, risultano così costituiti:

1) Equitalia GERIT debito di 3.985,11 Euro - DEBITO PRIVILEGIATO

- 2) Banca di Sassari S.p.A. - debito di 25.000,00= Euro - DEBITO CHIROGRAFARIO
- 3) Spefin debito di 21.000,00 = Euro - DEBITO CHIROGRAFARIO
- 4) Ducato Spa-662 debito di 16.000,00 Euro - DEBITO CHIROGRAFARIO
- 5) Compas Spa-463 debito di 14.000,00 Euro - DEBITO CHIROGRAFARIO
- 6) Compas Spa-carta, debito di 3.500,00 Euro - DEBITO CHIROGRAFARIO

7) Intesasanpaolo affidamento € 2.500,00- DEBITO CHIROGRAGARIO

8) Agos ducato Spa-771 debito di 1.600,00 Euro - DEBITO CHIROGRAFARIO

9) Agos ducato Spa-807 debito di 200,00 Euro - DEBITO

CHIROGRAFARIO Oltre interessi;

- che tutti i debiti sopraesposti sono stati così dichiarati dal debitore;

- che il piano del consumatore presentato allo scrivente il 26 maggio 2016 e successivamente aggiornato con l'inserimento del debito di cui allo scoperto del c/c presso Intesasanpaolo e l'aggiornamento di Equitalia Gerit prevede il pagamento dei crediti in prededuzione al 100%, di quelli privilegiati al 100% , tutti altri creditori nella misura di circa il 26,0% .

Tutto ciò premesso

## **ESPONE LA SEGUENTE RELAZIONE**

### **1. Sintesi del piano del consumatore**

Il debitore ha sottoposto in esame il proprio piano del consumatore in una prima versione e in una versione definitiva migliorata sulla base delle indicazioni dello scrivente che prevede una migliore trattazione della proposta ai creditori per fornire un quadro fedele e facilmente valutabile dalla S.V.;

la proposta ai creditori, riformulata sulla base del confronto con il professionista nominato, prevede il totale pagamento delle spese in prededuzione, del privilegio verso Equitalia Gerit e del 26,00% dei chirografi mediante un pagamento in n.82 rate con rate di € 450,00 mensili per un totale di € 35.100,00 così composte:

- Quanto ad euro [REDAZIONE] verranno destinati alla completa soddisfazione della classe di creditori in prededuzione, a partire dalle spese di giustizia, entro la ventitreesima mensilità dalla omologa del piano. Tali crediti si dettano nella remunerazione dei seguenti soggetti:
  - o Per euro [REDAZIONE] comprensivi di oneri e spese all'Organismo di Composizione della Crisi secondo la somma convenuta consensualmente;
  - o Per euro [REDAZIONE] comprensivi di oneri e spese Piano Debiti S.r.l., consulente di parte che ha seguito la redazione del presente piano

e le attività connesse allo stesso, ivi compresa la raccolta e lo studio della documentazione sottesa alla elaborazione;



- o Per euro ██████████ comprensivi di oneri e spese alle scriventi procuratrici, Avv.ti Beatrice Aureli e Agnese Casalaina.
  - o Per euro ██████████, comprensivi degli oneri accessori, all' Avv. Mara Montaruli, quali costi di domiciliazione
  - o Quanto a € 3.985,11 mediante il pagamento integrale ad Equitalia Gerit Spa;
- Quanto a euro 20.814,00 (ventimilaottocetoquattordici/00), suddivisa equamente tra gli appartenenti alla classe dei creditori chirografi, a partire dal ventitreesimo mese dall'omologa del piano fino al settantaduesimo mese. Tale somma rappresenta indicativamente una soddisfazione pari a circa il 26,00% nell'arco poco più di anni sei, a partire dall'omologa del piano.

Tali spese sono comprensive di una quota forfettaria imputabile al riconoscimento degli interessi passivi ai creditori, calcolati al saggio legale.

## **2. Documentazione analizzata**

Il debitore, come espresso in premessa e come risulta in allegato ha consegnato la seguente documentazione che risulta idonea, sufficiente e rispondente alla presentazione della proposta:

- documentazione anagrafica (certificato stato famiglia, residenza, copia documento di identità);
- sentenza di separazione coniugi;
- bozza elenco spese necessarie al sostentamento della famiglia;
- dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni;
- bozza elenco beni e indicazione del possesso;
- estratti ruolo Equitalia GERIT;
- estratto conto personale dell'ultimo anno;
- elenco creditori ed eventi atti dispositivi degli ultimi 5 anni (negativo);
- centrale rischi

## **3. Analisi della situazione debitoria**

L'analisi della situazione debitoria del sig. ██████████ esplicita un indebitamento derivato dal soddisfacimento di bisogni primari del consumatore e da debiti contratti in relazione alla famiglia. Il debitore ha rappresentato che

l'impossibilità di far fronte alle proprie obbligazioni è derivato soprattutto dalla separazione con il coniuge che ha portato il Sig. [REDACTED] a dover corrispondere degli oneri mensili per € 850,00 e specificamente pari ad € 450,00 per l'affitto dell'appartamento

casa-coniugale rimasta alla moglie, € 300,00 a favore dei figli, € 100,00 a favore del coniuge oltre al 50% delle spese straordinarie, valutate per circa 100,00 mese.

Il parametro di cui all'allegato n.4 fornito allo scrivente circa la somma istat calcolata quale parametro di povertà per € 645,42 appare corretta.

E' noto che la separazione è uno degli eventi che più incide soprattutto sull'uomo nel caso rimangano a carico dello stesso gli oneri dei figli, della casa, l'assegno di mantenimento della moglie.

## **Valutazioni**

Bisogna tenere conto che ai fini della valutazione della meritevolezza volta all'accesso alla procedura, va necessariamente esaminato il comportamento del debitore di fronte alla assunzione del debito.

Nel caso di specie e inerentemente ai debiti contratti, dall'analisi della documentazione prodotta, appaiono tutti debiti contratti nell'interesse della famiglia e prima della separazione.

L'impossibilità ad adempiere sarebbe come detto derivante dalla separazione che avrebbe comportato l'incremento delle spese a carico del ██████ rendendo insostenibile il pagamento delle singole rate.

Quanto esposto appare plausibile.

I redattori del piano, hanno fatto peraltro una serie di valutazioni sui soggetti che avrebbero concesso il credito a garanzia della "meritevolezza" del ██████; tali argomentazioni vengono rimesse alla S.V. per ogni migliore valutazione fermo restando che il ██████ pare non potesse prevedere alla data di assunzione del debito, gli oneri che sarebbero sullo stesso "piombati" a seguito della separazione legale:

*"Del resto non può sottacersi che, in generale la persona fisica/consumatore che si è rivolta all'Istituto di credito o alla Società Finanziaria per l'ottenimento di un prestito è solitamente (e come nel caso di specie) un soggetto che non ha competenza in materia bancaria/finanziaria, ma anzi, un soggetto che, al fine di ottenere una somma di denaro produce una serie di documenti attestanti redditi e patrimonio, nonché la presenza di altri debiti che gravano sugli stessi, che verranno valutati da un soggetto (l'Istituto di*

*Credito) che riveste la qualifica di professionista e che, proprio per le competenze di cui dispone, è in grado di valutare se il richiedente sia o meno in grado di sostenere l'obbligazione da assumere e, solo, dopo una tale verifica eroga il prestito/finanziamento richiesto.*

*Alla luce di tale ulteriore considerazione è necessario valutare, ai fini della meritevolezza dell'istante, anche il comportamento dei creditori ed in particolare di quelli che hanno erogato i prestiti più recenti ed escludere così che in fase di*

richiesta del nuovo prestito si possa anche astrattamente configurare un comportamento poco diligente del Signor █████ che, di fatto, si è affidato al giudizio di un professionista in materia che ha (o avrebbe dovuto), per poter approvare la richiesta di finanziamento, valutato ab origine, la sostenibilità del debito: trattasi, in buona sostanza di una **negligente valutazione del c.d. merito creditizio** da parte dell'Ente Finanziatore.

In particolare, nella fattispecie in esame, si ravvisa una ipotesi di mancato **responsible lending** dell'Istituto Finanziatore che, come noto, si può però rinvenire nell'art. 124 bis del TUB, che così dispone: "prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente" L'articolo in parole riferisce esplicitamente la doverosità al compimento dell'attività di valutazione del c.d. merito creditizio del soggetto che richiede il prestito.

La funzione minima ed essenziale della valutazione del merito creditizio, ad avviso delle scriventi, va individuata nel suo essere la base su cui poggia una rappresentazione accurata (da parte del finanziatore) delle caratteristiche del finanziamento e degli specifici effetti pregiudizievoli che un'assunzione non sufficientemente meditata potrebbe produrre sul patrimonio del (futuro) debitore. Detta valutazione, è una operazione che si svolge in una fase precontrattuale comunque governata dalla regola generale della buona fede, prima ancora che dalla normativa di settore pertanto se è vero che il finanziatore non è "obbligato" ad astenersi dal concedere prestiti in caso di precarie condizioni economiche del richiedente, è altrettanto vero non ha neppure libertà assoluta di erogare finanziamenti anche a soggetti immeritevoli.

Secondo questa interpretazione, si scorgono con chiarezza i tratti distintivi di una **responsabilità precontrattuale**

**per violazione dell'affidamento incolpevole pertanto**, qualora il debitore provi di aver confidato nella sostenibilità del finanziamento erogato - proprio perché erogato, e quindi supposto "intrinsecamente" sostenibile in rapporto al suo merito di credito valutato dal finanziatore - e di avere invece

*ricevuto un prestito che era insostenibile già al momento della conclusione del contratto e che tale insostenibilità poteva essere riscontrata dal creditore alla luce delle informazioni in suo possesso o che avrebbe dovuto acquisire secondo la diligenza professionale, la via del rimedio risarcitorio è percorribile.*

*Per certo, alla luce di tutte le superiori considerazioni, si ritiene sussistente il requisito della meritevolezza in capo al ricorrente.”*

#### **4. Valutazioni di merito - Previsioni di pagamento per gli oneri della procedura**

Si evidenzia che, secondo il piano, i compensi professionali di assistenza nella procedura di cui alla legge 27/1/2012 numero 3, citata, ivi compreso quello per la redazione della presente "relazione dell'esperto" saranno assunti dal sig. ■■■■■ in prededuzione e sempre tramite il pagamento rateale esteso anche agli altri professionisti che hanno assistito il Sig. ■■■■■ a partire dalle spese di giustizia a cui verrà dato priorità temporale nel pagamento.

Lo scrivente congiuntamente ai legali del debitore ha provveduto alla quantificazione degli oneri della procedura che sono stati valutati in € 4.000,00 comprensivi di oneri.

Pur l'attuazione del piano non sono previste garanzie specifiche in quanto bisogna ricordare che il piano prevede, che tutti i creditori verranno pagati a partire dall'omologa mediante quota parte dello stipendio del Sig. ■■■■■ con rata mensile di € 450,00 per poco più di anni 6.

Si rappresenta che la prima stesura del piano prevedeva , di fatto, il declassamento del credito privilegiato di Equitalia Sud Spa a chirografo , la non presenza di interessi passivi e la non priorità delle spese di giustizia nel pagamento rateale.

Le modifiche del piano effettuate su suggerimento dello scrivente hanno recepito il totale pagamento dei crediti privilegiati e il riconoscimento degli interessi passivi mediante l'incremento delle rate da pagarsi da n.72 a n.78; lo stesso piano modificato ha previsto il pagamento delle prededuzioni a partire dalle spese di giustizia.

#### **5. Fabbisogno finanziario del piano e l'offerta ai creditori**

Il piano analiticamente esposto, relativamente alle somme di esclusivamente destinate ai creditori, necessita di un fabbisogno finanziario di Euro

35.100,00= e come proposto dal sig. ██████████ sono previsti i seguenti pagamenti in n.78 rate costi di € 450,00 mediante la previsione di pagamento che:

- **pagamento del 100% delle spese in prededuzione a partire dalla spese di giustizia;**
- **pagamento del 100% al crediti privilegiato di Equitalia Sud Spa;**
- **pagamento di circa il 28% ai creditori chirografari;**



**- riconoscimento a titolo di interessi attivi ai creditori di una somma forfettaria contenuta nel piano.**

## **6. Attuabilità del piano di risanamento e sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori- Punti di forza e di debolezza**

Secondo il debitore, il piano può ragionevolmente essere realizzato e ad oggi, sembra rappresentare la migliore proposta formulabile dal debitore.

E' importante al riguardo fare alcune considerazioni e approfondimenti.

La sicurezza nel pagamento dei debiti deriva sostanzialmente dall'assunzione a tempo indeterminato del Sig. ██████ presso ██████ e questo garantisce che i flussi di reddito proposti possano agevolmente essere messi a disposizione del debitore a favore dei creditori.

La percentuale proposta del pagamento ai creditori chirografari, deriva dalla lettura del piano, sostanzialmente dalla valutazione fatta secondo la quale date circa € 2.100,00 percepite dal ██████, detratte le necessità di mantenimento detto della famiglia e del coniuge separato legalmente, stabilito e documentato un tetto minimo di sussistenza per le spese quotidiane del ██████, l'importo che appare sostenibile e oggettivamente consentibile appare essere quello di € 450,00 mensili.

Dal plurimo confronto avuto dallo scrivente con i legali e la società che hanno assistito il debitore nella redazione del piano, la prassi di molti Tribunali si sta adeguando, nel caso di lavoratori dipendenti, ai tempi di pagamento proposti nel presente piano che possono dilatarsi anche ad anni 10 in alcuni casi già sottoposti ad omologa.

E' importante fare ancora una considerazione sulla finalità della legge che prevede il piano del consumatore.

La legge n.3/2012, andando a colmare un vuoto normativo durato decenni, vuole infatti finalmente garantire al debitore una possibile soluzione fattuale e sociale alla propria condizione, in modo che lo stesso, come si dice, possa "voltare pagina".

Il concetto sopra riportato non è cosa di poco conto, se applicato alla procedura in corso, se si considera che il debitore, ammettendo dinanzi allo Stato, di non poter più ottemperare alle proprie obbligazioni, si impegna però corrispondere l'onere sostenibile in più anni, chiedendo un

abbattimento percentuale sulla base delle proprie capacità di reddito, non avendo, alcun patrimonio a avendo un valore di beni mobili di poche migliaia di euro.

E' noto che il "Piano del consumatore" , a fronte della esdebitazione, non prevede l'esplicito voto dei creditori sulla proposta del debitore; è per questo che si impongono al Giudice e all'attestatore particolari cautele volte a tutelare i creditori che dovranno necessariamente "subire" una decisione giudiziale a prescindere dal proprio giudizio, ferma restando l'opposizione alla omologa del piano.

Nel caso di specie, come ricordato, il piano presentato dal Sig. ██████ prevede di fatto l'esdebitazione nella previsione di legge di poter corrispondere ai creditori chirografari una percentuale del credito, nel caso di specie pari al 26%, sulla base dell'importo massimo consentibile al debitore: il piano, infatti garantirebbe con un regolare flusso di denaro mensile tratto da uno stipendio statale e tempo indeterminato , il pagamento percentuale dei debiti in una sorta di accordo, si potrebbe dire "a saldo e stralcio" sotto l'egida "giudiziale".

Tale piano, appare in fondo chiedere allo Stato e quindi al Tribunale di dare "una possibilità" al sovra-indebitato per permettergli proprio di "voltare pagina", utilizzando uno strumento dalla alta valenza sociale previsto dalla legge.

Ne deriva che anche il tempo richiesto per l'adempimento (78 mesi dalla omologa) appare plausibile e congruo sia rispetto alle possibilità di pagamento del debitore sia rispetto alla ipotesi liquidatoria che non garantirebbe, vista l'assenza di "asset" patrimoniali neanche questa percentuale ai creditori e secondo questo punto di vista la richiesta del debitore e quanto previsto nel piano, appare meritevole di accoglimento.

La fase liquidatoria non permette valutazioni comparative essendo gli asset di scarso valore, potendosi confermare i valori dei beni mobili in poco più di € 5.000,00.

